



**COMUNE di PALMA
CAMPANIA
(Provincia di Napoli)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE
(I.U.C.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
24 del 30-05-2014.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1.....	6
Oggetto del Regolamento.....	6
Art. 2.....	6
Presupposto d'imposta e composizione.....	6
Art. 3.....	6
Soggetto attivo.....	6
Art. 4.....	6
Funzionario responsabile	6
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.	7
Art. 5.....	7
Riferimenti normativi dell'Imposta Municipale Propria.....	7
Art. 6.....	7
Presupposto dell'Imposta Municipale Propria	7
Art. 7.....	7
Definizioni delle fattispecie imponibili.....	7
Art. 8.....	8
Soggetti passivi	8
Art. 9.....	8
Base imponibile	8
Art. 10.....	9
Riduzioni della base imponibile	9
Art. 11.....	10
Aliquote e detrazioni d'imposta	10
Art. 12.....	10
Quota riservata allo Stato	10
Art. 13.....	10
Esenzioni ed esclusioni.....	10
ART. 14.....	12
Valore aree fabbricabili	12
Art. 15.....	12
Aree fabbricabili possedute e	12
condotte da imprenditori agricoli	12
Art. 16.....	13
Assimilazione ad abitazione principale.....	13
Art. 17.....	13
Versamento	13

Art. 18.....	14
Dichiarazione.....	14
TITOLO III - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI.....	16
Art. 19.....	16
Oggetto del tributo per i servizi indivisibili	16
Art. 20.....	16
Presupposto impositivo	16
Art. 21.....	16
Base imponibile	16
Art. 22.....	16
Soggetti passivi	16
Art. 23.....	17
Aliquote	17
Art. 24.....	17
Detrazione per abitazione principale	17
Art. 25.....	18
Esenzioni	18
Art. 26.....	19
Servizi indivisibili	19
Art. 27.....	19
Versamenti	19
Art. 28.....	19
Importi minimi	19
Art. 29.....	20
Dichiarazione.....	20
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI.....	21
Art. 30.....	21
Oggetto e scopo del regolamento	21
Art. 31.....	21
Presupposto della tassa.....	21
Art. 32.....	21
Determinazione della superficie.....	21
Art. 33.....	22
Aree tassabili.....	22
Art. 34.....	23
Locali ed aree non utilizzate	23
Art. 35.....	23

Soggetti passivi	23
Art. 36.....	23
Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	23
Art. 37.....	24
Obbligazione tributaria	24
Art. 38.....	24
Determinazione del numero degli occupanti.....	24
Art. 39.....	24
Piano finanziario e tariffe.....	24
Art. 40.....	25
Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio.....	25
Art. 41.....	25
Zone non servite	25
Art. 42.....	25
Incentivazione al compostaggio domestico.....	25
Art. 43.....	25
Compensazione della tassa per conferimento delle frazioni valorizzabili e sistema informatico di gestione.....	25
Art. 44.....	26
Riduzione di tariffa per particolari categorie	26
Art. 45.....	27
Ulteriori riduzioni e agevolazioni.....	27
Art. 46.....	27
Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	27
Art. 47.....	28
Tariffa giornaliera di smaltimento.....	28
Art. 48.....	28
Tributo provinciale	28
Art. 49.....	29
Riscossione	29
Art. 50.....	29
Funzionario responsabile	29
Art. 51.....	29
Accertamenti d'ufficio.....	29
Art. 52.....	29
Sanzioni e interessi	29
Art. 53.....	30
Riscossione coattiva.....	30

Art. 54.....	30
Cambio di residenza e abitabilità degli immobili.....	30
Art. 55.....	30
Norma di rinvio	30
Art. 56.....	30
Norme transitorie e finali.....	30
Art. 57.....	31
Tariffe per utenze domestiche	31
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività	31
(Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti).....	31
Art. 58.....	32
Tariffe per utenze non domestiche	32
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività	32
(Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti).....	32
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI	37
Art. 59.....	37
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....	37
Art. 60.....	37
Accertamenti	37
Art. 61.....	38
Rimborsi	38
Art. 62.....	39
Ravvedimento.....	39
Art. 63.....	39
Calcolo degli interessi.....	39
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	39
Art. 64.....	39
Norme di rinvio	39
Art. 65.....	39
Entrata in vigore	39
Allegato A: delibera C.C. n. 56 del 10-09-2013	
Allegato B: delibera C.C. n. 17 del 30-04-2014	
Allegato C: delibera G.M. n. 111 del 16-05-2014	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Palma Campania dell'imposta unica comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, ovverosia delle sue tre componenti rappresentate dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone - come innanzi detto - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5

Riferimenti normativi dell'Imposta Municipale Propria

1. L'imposta municipale propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 6

Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7

Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'imposta municipale propria valgono le seguenti definizioni:
 - per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

- per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
 - il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d’abitazione, ai sensi dell’art. 4, comma 12 *quinquies*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44;
 - gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall’art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 9 **Base imponibile**

1. L’imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento come disposto dall’art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.

Art. 10 **Riduzioni della base imponibile**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137";
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11

Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12

Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art. 13

Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art.7, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

6. Ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei predetti soggetti e di quelli previsti dal successivo articolo 74 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.
7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 **Valore aree fabbricabili**

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza di contenziosi, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sono stabiliti dalla Giunta comunale entro i termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e decorrono dal 1° gennaio dell'anno in corso.
2. Detti valori, in assenza di modifiche entro i termini anzidetti, si intendono confermati anche per l'anno successivo.
3. Non sono sottoposti a rettifica i valori quando l'importo a titolo di IMU sia versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Art. 15 **Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto

Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
3. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 16

Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:
 - a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 17

Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano, così come previsto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, compilando la sezione relativa agli enti locali con indicazione del codice identificativo di questo Comune (G283), nonché anche con appositi bollettini postali.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.18 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata

dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 19

Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del Comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dai commi 669 e seguenti e dai commi 681 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree scoperte e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 21

Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 22

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 20.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Art. 23
Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, differenziando le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24
Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, e s.m.i.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

4. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 25 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i., come di seguito richiamati:
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della Legge n. 222/1985 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012.
3. Ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono inoltre esenti gli immobili posseduti e non direttamente utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei predetti soggetti e di quelli previsti dal successivo articolo 74 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.

Art. 26
Servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, verranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 27
Versamenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 688, della legge n. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, il versamento del tributo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs. 241/1997 in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte del contribuente entro le scadenze fissate dal presente regolamento. Per facilitare tale adempimento il Comune invierà ai contribuenti i modelli per il pagamento preventivamente compilati e le relative istruzioni in base ai dati in possesso.

Art. 28
Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale a €. 12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29
Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente iscritte presso l'ufficio del Catasto e tali modifiche risultino annotate agli atti di quest'ultimo.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 30

Oggetto e scopo del regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014).
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 31

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 32

Determinazione della superficie

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23-03-1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che se ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.	ATTIVITÀ	Percentuale di riduzione della superficie
1	– lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
2	– laboratori fotografici, eliografie	20%
3	– autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	20%
4	– gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20%
5	– laboratori di analisi	20%
6	– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
7	– allestimenti, insegne	20%
8	– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 33 **Aree tassabili**

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché

- l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
 - e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 34

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di gas/metano, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 35

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 36

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

1. Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli elencati all'art. 24 (assimilazione per qualità e quantità) del

Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con delibera consiliare n. 56 del 10/09/2013 (allegato A).

Art. 37

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in assenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 38

Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno.
2. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 39

Piano finanziario e tariffe

1. Ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge di stabilità 2014, il Comune approva il piano degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della

tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

Art. 40

Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, **non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.**

Art. 41

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite - fino a prova contraria - tutte le zone del territorio comunale in quanto l'ente effettua la raccolta porta a porta.

Art. 42

Incentivazione al compostaggio domestico

1. Per le utenze civili che si impegneranno ad autosmaltire la frazione organica dei propri rifiuti solidi urbani attraverso la pratica del compostaggio domestico, saranno riconosciuti compensi economici.
2. Per l'ottenimento del compenso incentivante trova applicazione la regolamentazione comunale per il compostaggio domestico, approvata con deliberazione consiliare n. 17 del 30/04/2014 (allegato B).

Art. 43

Compensazione della tassa per conferimento delle frazioni valorizzabili e sistema informatico di gestione

1. Sono ammesse compensazioni della tassa per il conferimento a propria cura presso il centro di raccolta (isola ecologia), dotato di apposito sistema di rilevazione, delle frazioni valorizzabili, quali:
 - carta e cartone;
 - imballaggi di plastica;
 - lattine in alluminio e bagna stagnata;
2. Il valore di tali compensazioni sarà definito annualmente dalla Giunta Comunale

per ciascuna frazione valorizzabile.

3. La premialità individuale per il conferimento presso la stazione ecologia attrezzata nel corso dell'intero anno solare (1 gennaio-31dicembre), è pari al 40% del relativo contributo ricevuto dai Consorzi di filiera e non può in nessun caso eccedere il 20% del tributo dovuto.
4. L'abbuono sarà applicato dall'ufficio tributi sulla base dei dati trasmessi dal responsabile della struttura a chiusura d'anno, in occasione della prima liquidazione utile del tributo.

Art. 44

Riduzione di tariffa per particolari categorie

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della legge 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta della quota variabile nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	Riduzione quota variabile
1	Abitazioni con unico occupante.	20%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria e di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato.	20%
3	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30%
4	Fabbricati rurali ad uso abitativo	20%
5	Utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato o discontinuo non superiore a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.	20%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al punto 5 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 45

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:
 - a) pari al 20% della quota variabile per abitazioni occupate da nuclei familiari fra i quali viva una persona affetta da invalidità civile del 100%;
 - b) pari al 10% della quota variabile per i circoli ricreativi e culturali avente regolare autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
3. La relativa copertura per tali agevolazioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 46

Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente), nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. **Essa deve essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte.** In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
2. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, **entro 60 giorni**, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa.
3. La cessazione o variazione nel corso dell'anno da diritto al rimborso di quota parte della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia dell'avvenuta cessazione o

variazione, **se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.**

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. **L'ufficio può intervenire** direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico Comunale, Camera di Commercio, etc. ...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.
6. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

Art. 47

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata di un importo pari 100%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

Art. 48

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misure percentuali deliberata dalla Provincia.

Art. 49
Riscossione

1. Relativamente alla riscossione, con apposita deliberazione saranno determinate annualmente il numero e le scadenze delle rate per il pagamento del tributo. Per l'anno 2014 trova applicazione quanto stabilito con deliberazione della G.M. n. 111 del 16-05-2014 (allegato C).
2. Al contribuente viene inviato apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto. Qualora tale avviso non dovesse pervenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti le scadenze pubblicate dall'ente, il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il rilascio dell'avviso di pagamento stesso. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per il quale il tributo è dovuto l'avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento.

Art. 50
Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale individua il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 51
Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, è facoltà del funzionario responsabile inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto con ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

Art. 52
Sanzioni e interessi

1. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 - 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso avviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 53

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento entro i termini indicati nell'avviso medesimo, si procederà per la riscossione coattiva secondo le normative vigenti in materia.

Art. 54

Cambio di residenza e abitabilità degli immobili

1. Il cittadino che chiede il trasferimento di residenza ad un altro Comune ed è in stato di locazione di un immobile, è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi tale cambio di residenza in quanto la cessazione del tributo ha inizio solo dal bimestre successivo a quanto è avvenuta tale comunicazione.
2. Il cittadino che chiede il cambio di residenza nell'ambito dello stesso Comune può ottenere tale variazione allorquando, oltre ad aver presentato tutti gli altri documenti richiesti, deposita all'Ufficio Anagrafe la denuncia di iscrizione a ruolo della TARI per la nuova residenza, vidimata dal responsabile dell'ufficio tributi.
3. Il cittadino che proviene da altri Comuni e richiede la residenza in questo Comune potrà fruire di tale beneficio solo a seguito della presentazione della denuncia TARI presso l'ufficio tributi.
4. Il certificato di abitabilità/agibilità di un immobile di nuova costruzione, o ristrutturato con variazione delle superfici, sia come estensione che come variazione d'uso, può essere rilasciato solo a seguito di deposito della denuncia di iscrizione nei ruoli TARI presso l'ufficio tecnico di questo Comune, che provvederà al inoltrare tale denuncia all'ufficio tributi.

Art. 55

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56

Norme transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è

soppressa l'applicazione della TAR SU.

Art. 57

**Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti)**

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché il relativo allegato 1.
2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

TABELLA 1		TABELLA 2	
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (tiene conto dello spazzamento strade, ammortamenti, investimenti etc.).		Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche, rapportata alla quantità di rifiuti prodotti (raccolta, trasporto, riciclo, smaltimento).	
n. componenti nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento per superfici e numero componenti del nucleo familiare	n. componenti nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare <u>Minimo</u> <u>massimo</u> <u>medio</u>
1	0,81	1	0,6 1 0,8
2	0,94	2	1,4 1,8 1,6
3	1,02	3	1,8 2,3 2
4	1,09	4	2,2 3 2,6
5	1,10	5	2,9 3,6 3,2

6 o più	1,06	6 o più	3,4	4,1
			3,7	

3. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

Art. 58

Tariffe per utenze non domestiche

Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività (Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi palestre, saune	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41

8	Alberghi senza ristorante (pensioni, affittacamere, B & B, agriturismo)	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09
10	Ospedali , cliniche	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni, agenzie viaggi, ambulatori medici, veterinari, enti pubblici, amministrazioni, autonome stato, internet point etc.,	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti per l'agricoltura, erboristerie	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici abbigliamento, orefice, tipografia	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, birreria, enoteca	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti (grandi magazzini)	1,65	2,73
29	Banchi di mercato generi alimentari (chioschi)	3,35	8,24
30	Discoteche, night club, club privato con bar ristoro, sale da ballo, sale giochi	0,77	1,91

Tabella 4

Intervalli di produzione Kg/m² anno per l'attribuzione **della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Cat	ATTIVITÀ	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi palestre, saune	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante (pensioni, affittacamere, B & B, agriturismo)	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62

10	Ospedali , cliniche	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni, agenzie viaggi, ambulatori medici, veterinari, enti pubblici, amministrazioni, autonome stato, internet point etc.	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti agricoltura, erboristerie	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici abbigliamento, orefice, tipografia	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, hamburgerie	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, birrerie, enoteche	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90

28	Ipermercati di generi misti (grandi magazzini)	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari (chioschi)	29,50	72,55
30	Discoteche, night club, club privato con bar ristoro, sala da ballo, giochi	6,80	16,80

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 59

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta, relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi, superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 60

Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.lgs.

218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 61 **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 64.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 16 e 27 del presente regolamento.

Art. 62
Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Art. 63
Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla legge 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Questo regolamento sostituisce, altresì, il precedente regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 20-07-2012.